

N. 06482/2014 REG.PROV.CAU.

N. 15938/2014 REG.RIC.

MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS
Via San Tommaso D'Aquino, 47 - 00136 ROMA
Ph. 06.3728953 - Fax 06.64584197
www.avvocatomichelebonetti.it



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 15938 del 2014, proposto da:
[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia,
con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, Via San
Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Cineca, Università degli
Studi di Napoli Federico II;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento non conosciuto con il quale il sistema informatico del portale
University non consente, nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per
essere ammessi alle scuole di specializzazione di cui al D.M. 612/14, di poter
continuare a permanere nelle "specifiche graduatorie di scuola" da cui non si è
decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, in data 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, ad un sommario esame tipico della presente fase, che il ricorso non sia manifestamente infondato laddove si evidenzia la violazione dell'art.1 del D.M. 30 giugno 2014, n. 105;

Considerato che sussiste il dedotto pericolo di danno grave e irreparabile, che non consente di attendere la decisione cautelare collegiale essendo fissata la prima camera di consiglio utile in data 29 gennaio 2015;

Ritenuto che al dedotto periculum è possibile ovviare sospendendo i provvedimenti impugnati nella parte in cui precludono alla ricorrente di iscriversi alla scuola a cui è oggi assegnata, entro il 17 dicembre p.v. e comminano la decadenza dalle altre scuole di specializzazione nelle quali la stessa potrebbe utilmente inserirsi in relazione al punteggio riportato;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui all'art.56 c. p.a. e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati al fine di cui in motivazione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 29 Gennaio 2015.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 dicembre 2014.

Il Presidente
Massimo Luciano Calveri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)